DEL SUICIDIO

IN RAPPORTO

ALLA MORALE, AL DIRITTO

ED

ALLA LEGISLAZIONE PENALE POSITIVA.

LARGO SUNTO

delle

QUATTRO CONFERENZE

dell' avvocato

L. ZUPPETTA

PROFESSORE DI LEGISLAZIONE PENALE COMPARATA
NELLA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Seconda Edizione

NAPOLI
ERNESTO ANFOSSI
Editore-Libraio
Vico Campane Donnalbina, 12, 1. piano, di fianco la Posta.

1885.

AI LETTORI

Avendo ottenuto speciale permesso dal chiarissimo Professsore Zuppetta *di pubblicare il sunto delle quattro Conferenze* intorno al Suicidio *da lui dettate nella Regia Università di Napoli, durante l'anno scolastico 1883-84, questa gentile concessione mi è tornata gradita al segno che mi son deciso, previo il consenso dell'Autore, di ristamparlo sollecitamente in un elegante volume.*

Spero di aver fatto cosa grata ai buongustai della seria letteratura italiana, ed ai severi cultori della ragion penale, raccogliendo dalla vasta messe intellettiva del sempre venerando Autore questo fiorellino di scelta critica letteraria e giuridica.

L'Editore

SUICIDIO

> « Il Cielo
> Sol può dar morte, e chi l'affretta aborre ».
>
> (BYRON, *Il prigioniero di Chillon*)

§ 1. Divisione della materia in otto capitoli.

Capitolo I. — Significazione della parola *suicida*.

Capitolo II. — Conseguenze emergenti dalla definizione della parola *suicida*.

Capitolo III. — Cause che sospingono al *suicidio*.

Capitolo IV. — Officio della filosofia, della letteratura, della morale, della religione e dello Stato, per menomare, al più che sia possibile, il numero dei suicidii.

Capitolo V. — Se tra i mezzi di diminuzione del numero dei suicidii possa figurare la punizione.

Capitolo VI. — Cenno dei precetti di varie legislazioni penali intorno al problema della punizione.

Capitolo VII. — Se, non avendo il legislatore compreso nel novero dei reati il *suicidio*, e non avendo con espressa disposizione elevato a reato speciale il *tentativo di suicidio*, possa il giudice sottoporre a pena sì fatto *tentativo*.

Capitolo VIII. — Se, non avendo il legislatore compreso nel novero dei reati il *suicidio*, e non avendo con espressa disposizione elevato a reato speciale la *complicità nel suicidio*, possa il giudice sottoporre a pena sì fatta *complicità*.

Capitolo I.

Significazione della parola SUICIDA.

§ 2. Nella presente esposizione non estendo il significato di *suicidio* allo spegnimento della propria vita, perpetrato come che siasi, e senza tener calcolo delle svariate circostanze famulative.

Il cadavere dell'agente è in sè e per sè unicamente la prova del concorso dello *elemento materiale*, inetta ad animare l'ente giuridico *suicidio*, nèlla sua propria e genuina significanza.

§ 3. E però contemplo sotto la denominazione di *suicidio* il connubio tra lo elemento materiale e lo *elemento morale* nello spegnimento della propria vita.

La inframmettenza dello *elemento morale* è un dato imprescindibile per autorizzare ad attribuire ad un designato individuo un designato fatto come *fatto suo, opera sua*.

§ 4. Ora un fatto, per dirsi *mio*, prima di esser *fatto* deve essere stato *volizione*; e la volizione deve essere stata preceduta dall'attività dello *intelletto*, estimatore della natura dell'azione, e supremo legislatore della volontà.

Inoltre: perchè un fatto possa dirsi *mio*, fa mestieri che la volizione, ovvero la determinazione di commet-

terlo, sia stata *spontanea*, ovvero *libera*, e non già *coatta*.

Di guisa che un fatto, per dirsi *mio*:

1. La sua natura deve essere stata *conosciuta* dal mio intelletto;

2. Deve essere stato da me *voluto*;

3. E la mia volizione deve essere stata *spontanea*, ossia *libera*, e non già *coatta*.

§ 5. E, per conseguente, manca lo *elemento* **morale**, ed il fatto non può dirsi *mio*:

1. Se manca la *cognizione* della natura di esso fatto, senza di cui non è concepibile l' intervento della *volontà* e della *spontaneità*.

2. Se, ad onta della *cognizione* della natura del fatto, questo non è stato da me *voluto*: e senza volizione è stoltezza il parlare di *spontaneità*;

3. Se, ad onta della *cognizione* della natura del fatto, e della *volizione*, la mia determinazione non è *spontanea*, ossia *libera*.

§ 6. E quindi, nel mio sistema, l'elemento morale, dato necessario perchè un fatto possa dirsi *mio*, si compendia nel **Cognito-Voluto-libero**, ed, in ultima analisi, nel **libero-voluto**; e potrebbe anche racchiudersi nel solo *libero*, poichè la libertà nello agente presuppone la *volizione* e la *cognizione*.

Questa dottrina è svolta con larga penna nella mia *Metafisica della scienza delle leggi penali*, 8.ª edizione, volume 1° § 179 e seguenti.

§ 7. Le quali premesse mi suggeriscono la definizione del *suicida* nel suo proprio e genuino significato. Ed è questa:

« È *suicida* chiunque, con la intenzione di spegnere la propria vita, in effetti la spegne con libero-volere ».

Capitolo II.

Conseguenze emergenti dalla definizione della parola suicida.

§ 8. Poichè è *suicida* chiunque, colla *intenzione* di spegnere la propria vita, ec. (§ 7);

Poichè ciò importa che l'ideale del *suicida* vuol essere lo spegnimento della propria vita, senza riguardo ad altro ideale che lo nobilita, lo glorifica, lo deifica; segue:

1. Conseguenza.

« **Non è suicida**, *e quindi non è contemplato in queste conferenze, il magnanimo che spegne la propria vita per uno eroico ideale, come la salvezza della Patria, la salute del genere umano, e simili moventi* ».

§ 9. Per onore della umana famiglia mi allieta il constatare che nel suo seno non mancano Genii tutelari, creati per ampliare il catalogo dei Semidei.

Per essi non ha confini la virtù, non ha limiti lo amor di Patria.

Essi coi fatti, e non a parole, come è vezzo dei ciurmadori politici, si chiariscono Capiscuola del sacrifizio.

È scritto sulla loro bandiera :

« *Dulce et decorum est pro Patria mori* ».

Sono commoventi al proposito i versi di Virgilio nella Eneide :

« *O terque quaterque beati,*
Queis ante ora patrum Trojae sub moenibus altis
Contigit oppetere ».

§ 10. Quinto Curzio, Pietro Micca, Antonio Toscano, chi oserebbe di collocarvi nella volgare ed abbietta schiera dei *suicidi ?*

Quinto Curzio — Una paurosa voragine erasi aperta nel mezzo della città di Roma. — Gli Auguri preconizzarono che si chiuderebbe, laddove un Cavaliere Romano vi si precipitasse dentro. — Si presentò Quinto Curzio, e, senza peritanza, vi si precipitò col suo cavallo e colla sua armatura.

È *suicida* Quinto Curzio ? No, mille volte no.

Pietro Micca — L'oste nemica erasi avvicinata alla cittadella di Torino. — Pietro Micca, facendo olocausto della propria vita, appiccò il fuoco alla polveriera, e mandò in aria a brandelli assalitori ed assaliti.

È *suicida* Pietro Micca ? — No, mille volte no.

Antonio Toscano — Era il 13 giugno 1799. — Le orde reazionarie, capitanate da quella buona lana del sanguinario cardinale Ruffo, muovevano verso Napoli per annientare la gloriosa Repubblica Partenopea.

S'iniziò il conflitto presso il microscopico Forte di Vigliena occupato dai Repubblicani. — Per molte ore

> *Colà* si combatteva, e in dubbia lance
> Col timor le speranze eran sospesi.

Ma al fine il numero dei reazionari, che da loro stessi s'intitolavano *sanfedisti*, la vinse sul coraggio dei pochi repubblicani che trovavansi nel Forte.

Allora il sacerdote calabrese Antonio Toscano, il Pietro Micca delle provincie meridionali, facendo olocausto della propria vita, appiccò il fuoco alla polveriera, e mandò in aria a brandelli vincitori e vinti.

È *suicida* Antonio Toscano ? — No, mille volte no.

§ 11. Poichè *suicida* è chiunque spegne la propria vita con *libero volere* (§ 7); poichè ove manchi la *cognizione della natura del fatto*, per una qualsiasi causa, come la età, l'alienazione mentale ecc., non è concepibile lo intervento del *libero volere*, ed il fatto non può qualificarsi *mio* (§ 3, 4 e 5); segue:

2. Conseguenza.

« *Non è* **suicida**, *e quindi non è contemplato in queste conferenze*, chi spegne la propria vita, **senza avere la cognizione della natura del fatto**, *per una qualsiasi causa, come la età, l'alienazione mentale* ecc. ecc. »

§ 12. Morto Achille, nacque la necessità di deliberare a chi si dovessero aggiudicare le sue armi, chè non ad ogni Greco era dato di brandire la fulminea spada del figlio di Peleo.

I maggiori aspiranti erano Ajace ed Ulisse. Ajace,

dopo Achille, erasi meritamente acquistato nomea di insuperabile valore: il vafro Ulisse aveva riportato dalla natura il dono di una eloquenza affascinante. — Ed in grazia della eloquenza gli vennero aggiudicate le armi.

Ajace, punto dalla ingiusta deliberazione, divenne furioso, e nel parosismo del morbo spense la sua vita di propria mano.

È *suicida* Ajace? — No, mille volte no.

Tito Lucrezio Caro per filtro somministratogli divenne furioso; e solamente nei lucidi intervalli compose i sei libri *De rerum natura*. In uno degli assalti del furore si privò di vita di mano propria.

È *suicida* Tito Lucrezio Caro? — No, mille volte no.

§ 13. Poichè *suicida* è chiunque spegne la propria vita con *libero volere* (§ 7); poichè ove manchi la *volizione*, ossia la *determinazione della volontà*, non è concepibile il *libero-volere*, ed il fatto non può dirsi *mio* (§ 3, 4 e 5); segue:

3. Conseguenza

« *Non è* **suicida**, *e quindi non è contemplato in queste conferenze, chi,* **senza il concorso della determinazione della volontà,** *per uno imprevisto ed accidentale* qualunque *rendesi cadavere di propria mano.* »

§ 14. Poichè *suicida* è chiunque spegne la propria vita con *libero-volere* (§ 7); poichè ove manchi la *spontaneità*, ossia la *libertà nella determinazione della*

volontà, non dàssi *libero-volere*, ed il fatto non può dirsi *mio* (§ 3, 4 e 5); segue:

4. Conseguenza

« *Non è* **suicida**, *e quindi non è contemplato in queste conferenze, chi, senza il concorso della* **spontaneità**, *ossia della* **libertà nella determinazione della volontà**, *spegne la propria vita.* »

§ 15. É *suicida* la pudebonda fanciulla che, messa nell'alternativa di vedersi contaminato il proprio onore, o di darsi la morte, — senza punto titubare nella scelta, si toglie di propria mano la vita? — No, mille volte no.

Non sarebbe stata *suicida* Lucrezia, se, invece di uccidersi ad *oltraggio compiuto*, si fosse dato la morte prima di lasciarsi oscenamente palpare dal salace Tarquinio.

E Lucrezia ebbe torto! — E Zappi glielo rinfaccia quando scrive:

« Rendersi al fallo, e poi morir, non basta.
Pria morir che peccare. Incauta e stolta,
Ebbe in pregio il parer, non l'esser casta. »

E così trapassò *suicida* la leggiadra moglie di Collatino.

Non è *suicida* Seneca che si uccise bensì di propria mano, ma che evitare non poteva la morte. — Lo inesorabile e brutale signore gli aveva indetto: Scegli pure il genere di morte, ma muori.

Capitolo III.

Cause che sospingono al suicidio.

§ 16. Prima della rassegna delle cause che sospingono al *suicidio* nel significato proprio e genuino della parola (§ 2 e seguenti), non parmi inane il rivolgere l'occhio della mente a cinque teoremi.

I. Teorema.

§ 17. *Il suicidio è il luttuoso portato del predominio del sentimento di distruzione della propria vita sullo innato instinto di conservazione.*

II. Teorema.

§ 18. *Lo instinto di conservazione è opera corretta della natura, ed è base dei fini della vita. — Il sentimento di distruzione è denaturazione dell' uomo, e rinnegazione dei fini della vita.*

III. Teorema.

§ 19. *Nell'ordine di natura il predominio spetta allo instinto di conservazione. Nella denaturazione dell'uomo, e nell'oblio dei fini della vita, il sentimento di distruzione giunge ad usurpare il predominio sullo innato instinto di conservazione.*

IV. Teorema.

§ 20. *Il sentimento di distruzione mette radici in tutte quelle cause che generano un supremo disgusto della vità, caduta in vilipendio come spoglia di ogni* pregio, sprovveduta di ogni attrattiva.

V. Teorema.

§ 21. *Le civili società non difettano di mezzi, non dirò di fare sparire del tutto, ma di rendere il* suicidio *molto raro, spegnendone, fin dove sia possibile, le causalità.*

§ 22. Ciò premesso, mi rivolgo alla rassegna delle cause che sospingono al *suicidio.* Intendo dire non già di tutte le cause ipotizzabili, ma delle più ovvie e più frequenti.

Quindi *exemplificationis, non taxationis gratia.*

1. Causa.

§ 23. *Pregiudizi e costumi magagnati.*

Va meditato all'uopo lo esiziale fatalismo orientale.

Incontrare la morte in segnalate contingenze è opera meritoria, guiderdonata cogli amplessi delle Uri nell'altra vita.

Bastava un piccol cenno del *Vecchio della montagna*, perchè i suoi seguaci si gittassero a capofitto negli orridi burroni sottostanti, colla lusinghiera spe-

ranza di essere allietati dagli amplessi voluttuosi delle celicole beltà.

Nelle Indie, ed altrove, le vedove lanciavansi entusiaste sulle pire degli estinti mariti, e si moriva insieme; persuase che era opera esemplare ed eroica, e che, inoltre, era il mezzo di ricongiungersi corporalmente coi loro consorti nella vita di oltretomba.

In Cea, una delle Isole della Grecia, era in voga la massima: *Chi non può viver bene, smetta dal viver male.*

E però chiunque veniva sopraffatto dalle noie e dal tedio della vita, adunava a banchetto gli amici, e tra le tazze ed i profumi tracannava la letifera cicuta.

2. Causa.

§ 24. *Ambizione insodisfatta—, e, più ancora, fiaccata colla perdita degli onori e del favore dei Potenti.*

Pier delle Vigne, da Capua, era Cancelliere e favorito dell' Imperatore Federico II.

Leggesi in Dante (Inferno XII, 58):

> « I' son colui che volsi ambo le chiavi
> Del cuor di Federico ».

Calunniato d' infedeltà verso il Principe dagli invidiosi cortigiani, cadde in sospetto. E però perdè tutti gli onori. — E per soprassello Federico gli fece cavare gli occhi.

Pier delle Vigne, inferiore alla disgrazia, non seppe ad essa sopravvivere, e si tolse la vita.

Onde leggesi nello stesso Dante (Inferno XII, 64):

« La meretrice che mai dall'ospizio
Di Cesare non torse gli occhi putti,
Morte comune e delle Corti vizio,
Infiammò contro me gli animi tutti,
E gl'infiammati infiammaro sì Augusto
Che i lieti onor tornaro in tristi lutti.
L'animo mio per disdegnoso gusto,
Credendo col morir fuggir disdegno,
Ingiusto fece me contra me giusto. »

3. **Causa.**

§ 25. *Ambizione d'imperitura rinomanza.*

Empedocle, vago d'imperitura rinomanza, si precipitò nelle voraci fiamme dell'Etna.

4. **Causa.**

§ 26. *Disdegno per la disfatta toccata al proprio partito.*

O Cassio, che fosti soprannominato a buon diritto l'**Ultimo dei Romani**, in questo momento sei presente al mio pensiero.

Ed al mio pensiero sei pur presente, Marco Giunio Bruto.

E specialmente tu, Catone Uticense.

Si scrisse di te (Dante, Purgatorio, 1, 41):

« Libertà va cercando, ch'è sì cara,
Come sa chi per lei vita rifiuta ».

Si scrisse pure:
« *Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni* ».

Ma, ahimè! Cassio, Bruto, Catone, siete voi *suicidi?* — Sì, *suicidi!*

5. Causa.

§ 27. *Nostalgia.*

« — È istinto di natura
L'amor del patrio lido. Amano anch'esse
Le spelonche natie le fiere istesse ».

Ditalchè talvolta colui che è costretto a vivere lontano dalla patria, appigliasi al nefasto partito di *suicidarsi.*

6. Causa.

§ 28. *Acciacchi strazianti, inseparabile retaggio della età senile.*

L'amico di Cicerone, il corteggiato ad un tempo da Cesare e da Pompeo (avvegnachè l'uomo dabbene piaccia a tutti i partiti), in somma Pomponio Attico, pervenuto alla età di 77 anni, preferì il morire d'inedia agli spasimi della vecchiaja.

7. Causa.

§ 29. *Indigenza e miseria estrema.*

Questo stato, angoscioso per tutti, è fuormisura straziante per coloro che nel tempo passato gustarono gli agi e le delizie della vita.

« — Non vi è maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria ».

8. Causa

§ 30. *Dissesti finanziari.*

Cagionati da capriccio di fortuna, o da sregolatezze e biasimevoli diportamenti.

Così i rovesci nel commercio, onde i fallimenti, i malaugurati giuochi di borsa, le inconsulte scommesse, ed i tanti altri giuochi rischiosi.

I semplicioni e gli scapatelli che fanno ressa intorno alla rollina di Monte Carlo dilargano spaventevolmente il bruno catalogo dei *suicidii.*

9. Causa.

§ 31. *Amore contrastato ed insoddisfatto.*

Osserva Dante (Inferno, XVIII, 19):

« Così l'animo preso entra in disire
Ch' è moto spiritale e mai non posa
Finchè la cosa amata il fa gioire ».

E chi non giunge a *gioire*, si dà in preda ad ogni maniera di smanie, e talfiata è trascinato al *suicidio.*

10. Causa.

§ 32. *Amore tradito.*

Avvi chi saggiamente rimerita la infedeltà col superlativo disprezzo. E cantando dice:

« Pur ti lascio, nè recami affanno,
Bella sì, non più cara al mio cor.
Quando il punge una volta l'inganno
È finita la vita di amor ».

E cantando si accommiata; e colla migliore serietà di questo mondo corre in busca di novelle avventure.

Avvi chi codardamente si vendica col deturpante rasoio.

Ed avvi pure chi per cordoglio si uccide.

11. Causa.

§ 33. *Gelosia.*

Due cose respingono ogni comunanza: il trono ed il talamo.

« *Non bene cum sociis regna Venusque manent* ».

Quindi lo esclusivismo. Quindi la *gelosia.*

Che sei tu mai, funesta gelosia?

« Cura che di timor ti nutri e cresci,
E più crescendo maggior forza acquisti;
E mentre colla fiamma il gelo mesci,
Tutto il regno di amor turbi e contristi ».

Chi è preso dalla gelosia si trasforma, si emacia, si dilegua come agnel per fascino, e talvolta cerca *sollievo nel suicidio!...*

12. Causa.

§ 34. *Rimordimento.*

La perpetrazione di nefandissime opere lascia nell'animo del reprobo una ferita che non ha dittamo, e che non si cicatrizza per qualsiasi volgere di stagioni: l'*aculeo del rimorso.*

Tullio nella stupenda orazione *Pro Sexto Roscio Amerino* esprimesi da suo pari: « *Sua quemque fraus, et suus terror maxime vexat: suum quemque scelus*

agitat..... Hae sunt impiis assiduae domesticaeque faces ».

Odasi Aristodemo dopo aver tinto il pugnale nel sangue dell'innocente figlia Cesira (Monti, *l'Aristodemo* III, 1):

« No, no. Se eterna l'esistenza fosse,
Io sento che del par sarebbe eterno
Il mio martirio ».

E l'empio vagheggia il *suicidio* come panacea contro il rimorso che incessantemente lo insegue.

E per tal guisa comprendesi pienamente il significato delle parole di Aristodemo:

« Se dovesse un colpo solo
Tutti i miei mali terminar?... Sì, tutti
Una sola ferita! »

E l'empio con una sola ferita si spense,

« E di sè contra sè fece vendetta ».
(Ariosto, Fur. XV, 38)

E spirando balbettò:

« E dite ai Regi
Che mal si compra coi delitti il soglio ».

CAPITOLO IV.

Officio della filosofia, della letteratura, della morale, della religione e dello Stato per menomare, al più che sia possibile, il numero dei suicidii.

§ 35. La Laidezza del *suicidio* non isfugge ad alcuno. Lo insorgere di sè contra di sè:

1. Perturba l'ordine della natura.
2. Rompe l'armonia del creato.
3. Attraversa i disegni del Creatore.
4. Calpesta i fini della vita.

L'uomo non vive solo per sè. Tutti siamo necessari a tutti. La sua bandiera porta la lèggenda: *I tutti per l'uno, l'uno pe' tutti.* Ed il suicida è un transfuga, un tergiversatore che diserta la propria bandiera.

Leggesi nel Fedone:

« Il savio non deve suicidarsi. Ciò è vietato eziandio a coloro ai quali la vita è pesante fardello. Imperocchè Dio collocò l'uomo in un posto cui non è lecito abbandonare senza sua venia ».

Nel regno della morale e della religione, osserva Shakspeare, il suicidio è il solo peccato che non può cancellarsi col perdono, avvegnachè non abbiasi il tempo di pentirsene.

E bene osserva, giacchè il pentimento è condizione necessaria al conseguimento della rimessione delle peccata. Il che fece dire a Dante (*Inferno*, XXVIII):

« Assolver non si può chi non si pente ».

§ 36. La bruttezza del suicidio fa desiderare la eliminazione di questa lebbra sociale. E se esso non può

disparire del tutto dalla faccia della terra, cerchisi di ridurlo alle esigue proporzioni di un rarissimo fenomeno, combattendolo nelle sue *causalità*.

La natura, dal canto suo, fu molto provvida quando instillò nell'animo dell' uomo l'*instinto della conservazione* (§ 17).

> « Ogni animal che vive
> Ama di conservarsi ».

E per fermo, ogni animale che entra come anello nell' immensa catena del creato, per ciò stesso che esiste, ha ragione di esistere, sia pure Cerbero, Chimera, Drago delle Esperidi, Idra Lernea, Leone Nemeo, Orco, Scilla, Sfinge, e via via.

Sia pure Nerone, mostro sfacciato ed inerubescente,

> « Che annoverar tra gli uomini non posso ».

Sia pure matricolato e mascherato mostro in forma umana,

> « Che neroneggia in Socratesca scorza ».

E per ciò stesso che ogni animale ha ragione di esistere, ha ragione di tutelare gelosamente la propria esistenza. Ed in ciò trova potentissimo ausilio in una forza arcana che lo sospinge a conservarla.

Se non che, l'innato istinto della conservazione talvolta torna inefficace. Imperocchè la veemenza delle *cause* discorse nel capitolo precedente determina il *predominio del sentimento di distruzione sull'innato istinto della conservazione* (§ 17 e seguenti).

Ora, combattere e domare, fin dove sia possibile que-

ste *cause* è un medesimo che combattere e domare, findove sia possibile, il *sentimento di distruzione*, e quindi prevenire il suicidio.

A questa nobile ed umanitaria lotta della ragione serena contra le malnate passioni debbono concorrere tutte le forze sociali. — Debbono specialmente soccorrere le classi più intelligenti e benefiche. E più specialmente la filosofia, la letteratura, la morale, la religione e lo Stato.

§ 37. — **Filosofia.**

Scienza delle scienze umane, faro dei fari, suprema legislatrice di tutti gli speciali sistemi di conoscenze, indagatrice indefessa delle *cause*, e franca ed impavida rivelatrice degli *effetti*, la filosofia è la più potente leva per innalzare l'uomo dalla mota degli errori e dei pregiudizi alla calma e serena regione della *realtà*.

Raccomando alla meditazione degli uditori l'aureo responso di Vico (Scienza nuova, libro I, degnità V) intorno alla missione della filosofia:

« La filosofia, per giovare al genere umano, deve sollevare e reggere l'uomo caduto e debole; non convellergli la natura, nè abbandonarlo nella sua corruzione ».

§ 38. — **Letteratura.**

Se la filosofia è la più potente *leva* per innalzare l'uomo alla calma e serena regione della realtà (§ 37), la letteratura ne è l'*ipomoclio*.

Piacque tenere la letteratura come il riflesso dei costumi di un popolo. Ciò s'incontra col vero sotto un dato aspetto.

Ma ciò che sotto un altro aspetto reputo più vero

si compendia nella sentenza: *i costumi di un popolo sono il riflesso della letteratura.*

Essa, in certo qual modo, è responsabile degli errori e dei vizi trionfanti. — Ed essa raccoglie una larga parte di merito quando il vero e la virtù sono deificati.

E per fermo, una letteratura cianciera, scurrile, licenziosa, piaggiatrice dei sensi crea il fatale fatalismo orientale, l' Epicureismo, il Sardanapalismo, il Sibaritismo, con tutte le inevitabili conseguenze di questa funesta creazione.

Per converso, una letteratura circospetta, castigata, maestrevolmente insinuatrice, destramente entusiasta del culto dei doveri, s' infiltra negli animi come etere sottilissimo; e fattasi educatrice, contribuisce potentemente al rispetto per la conservazione della vita.

E la stampa periodica sopra tutto non obblii un solo istante la sua nobile e speciale missione.

Dissipi le pregiudicate opinioni.

Flagelli i vizi senza riguardi e senza posa.

Faccia l'apologia della virtù.

Non abbia pel suicida che parole di rimprovero, senza lasciarsi affascinare dall'intrepidezza e dal falso coraggio dimostrati dal suicida nell'opera nefanda della distruzione della propria vita.

A questa condizione può arrogarsi non pure il titolo di *quarto potere dello Stato*, ma quello *di Censuratrice inesorabile dei tre poteri.* — Ciò non praticando, il nome che le compete è quello di *quarta piaga delle nazioni.*

La stampa in generale non si faccia imporre dal prestigio dei nomi. — Flagelli il *suicida*, si chiami Cassio o Bruto; si chiami anche Catone, che non

battè le mani quando tutti gridavano: *Viva Cesare.* É noto il *praeter atrocem animum Catonis.*

Napoleone il Grande nel suo esilio scrisse parole amare e vivaci contro Cassio e Bruto, e specialmente contro Catone. — Eccole:

« Il diportamento di Catone riscosse l'approvazione dei contemporanei, l'ammirazione della storia.

Ma la sua morte a chi fu profittevole? A Cesare.

A chi riuscì funesta? A Roma, ed al suo partito.

Dirà taluno che egli preferì la morte al giogo di Cesare. E chi mai poteva sforzarlo a soggettarvisi? Perchè non seguitare la cavalleria, o coloro del suo partito che imbarcavansi nel porto di Utica? Essi fecero risorgere i loro principii in Ispagna; e colà di quale influenza non sarebbero stati il suo nome, la sua presenza ed i suoi consigli, in mezzo alle dieci Legioni che l'anno seguente tennero in bilancia le sorti della guerra nei campi di Munda? — Anche dopo la disfatta che ne seguì, chi avrebbelo impedito di seguitare nei mari il giovine Pompeo che sopravvisse a Cesare, e per lungo tempo ancora mantenne inalberata con gloria la bandiera della repubblica?

Cassio e Bruto, nipote ed allievo di Cesare, si diedero la morte, questi a Filippi sul campo di battaglia, e Cassio si uccise per errore, mentre Bruto riportava vittoria sul nemico.

Con quest'atto di disperazione inspirato da un falso coraggio e da idee assurde di grandezza d'animo, fecero, per così dire, dono essi stessi della vittoria al Triumvirato...

E se Catone avesse letto nel libro del destino che, quattro anni dopo, Cesare, trafitto da ventitrè colpi di pugnale, sarebbe caduto esanime in Senato ai piedi

della statua di Pompeo, — e che Cicerone avrebbe nuovamente salito la tribuna a tuonarvi le filippiche contro di Antonio, si sarebbe egli squarciato il petto?...

No: egli si uccise *per dispetto, per disperazione*. La sua morte fu la debolezza di un animo grande, l'errore di uno Stoico, una macchia nella sua vita. (Vedi Cantù, Stor. Univ. libro V., cap. XVI.).

§ 39. **Morale e Religione.**

Maestri di Morale! — Inculcatela meno a parole, più con l'esempio.

Studiatevi di purificare l'ambiente in cui il popolo si muove e vive. Per la natura imitativa dell'uomo l'ambiente viziato trascina al male; e questo si perpetra quasi per vezzo e leggiadria di moda. Ed è notissimo che un tempo le fanciulle di Mileto uccidevansi per leggiadria di moda e per vezzo di cattivo genere.

Ministri della religione!

Siate anzi tutto religiosi.

Niuna mistura d'interessi mondani si frammischi alla pratica del vostro tremendo ministero.

Sceverate il grano dal loglio, e guardatevi dal confondere coi moniti della religione certi insegnamenti presi a prestanza dalla fucina dei *pregiudizi* e della superstizione.

Non sia tra voi verun tessitore di velami e bende.

Niuno di voi rendasi banditore di esagerate paure, che turbano, contristano e sconvolgono le coscienze.

Così avremo qualche suicidio di meno...

E cosi Iddio vi aiuti!

§ 40. **Stato.**

Eccomi ai Governanti, i quali sono rappresentanti

visibili dello Stato, ed i tutori del mondo delle nazioni, come essi s'intitolano.

Stragrande è la loro responsabilità, perchè stragrande è la loro autorità, la loro potenza.

§ 41. Io non sono sì cieco della mente, nè oppositore siffattamente corrivo alle accuse, da far risalire fino al Governo tutte le calamità che scendono sulla famiglia degli umani.

Il terremoto, o l'infuocata lava dei vulcani demolisce fabbricati, seppellisce città? Crudele Governo!

La grandine devasta i campi? Disumano Governo!

La siccità inaridisce i prodotti? Spietato Governo!

Le copiose piogge torrenziali abbattono, rovesciano, distruggono tutto ciò che si para loro davanti? Feroce Governo!

L'uragano frange e capovolge bastimenti? Tirannico Governo!

Il fulmine incenerisce un fienile? Neghittoso Governo!

Uua puerpera regala al povero marito quattro creaturine in un parto? Improvvido Governo!

Questo sarebbe linguaggio da forsennato; e chi lo adoperasse non avrebbe da invidiare nulla agli antichi Messicani.

I quali, allorchè l'Imperatore era assunto al trono, gli facevano prestare giuramento che, durante il suo regno, le piogge scenderebbero regolarmente e secondo le stagioni; che non vi sarebbe nè inondazione, nè sterilità della terra, nè malefica influenza del sole.

§ 42. No, no! Sono ben altre, e di assai diversa natura le calamità di cui son da chiamare responsabili i Governi.

Ed in tema di *suicidio* essi non possono sfuggire l'accusa di mancare al proprio dovere:

1.° Ognorachè, trattandosi di cause domabili, negligono di combatterle e prevenirle;

2.° Ed a più forte ragione, ognorachè essi medesimi sono i fabbri, conscii od incoscii, delle *cause* che sospingono al *suicidio.*

§ 43. — Tutti i doveri dei *tutori delle nazioni* si riassumono in questa semplicissima proposizione:

« *Eliminare, per quanto è in loro, tutte le cause che rendono penosa la vita, e far sentire ai governati tutto il pregio della medesima* ».

Imperocchè il sentimento di distruzione mette radici in tutte quelle cause che generano un supremo disgusto della vita, caduta in vilipendio come spoglia di qualunque *pregio,* sprovveduta di qualunque attrattiva (§ 20).

§ 44. — I Governi attribuiscono un significato fuormisura letterale ed esteso alle parole del capitolo V del Vangelo di S. Matteo:

« *Beati qui lugent, quoniam ipsi consulabuntur* ».

E vorrebbero così ridurre la Società ad una *vasta Congregazione di Piagnoni,* guardandosi, bene inteso, di farne parte essi ed i loro carissimi proseliti.

Ma gli uomini, pei fini della vita, hanno dritto al godimento dell' agiatezza e della prosperità. Hanno dritto alla soddisfazione di tutti i piaceri leciti ed onesti, comperati con mezzi legittimamente acquisiti, e come prodotto della propria attività.

Ed i Governi hanno l'obbligo di favorire, per quanto è in loro, l'esercizio di cotal dritto, non obbliando mai che *i Governi son fatti pei popoli, e non viceversa.*

Ed entra in quest'obbligo la rimozione di tutte le cause che tolgono *pregio alla vita.*

§ 45. Ora, con vostra sopportazione, degnatevi di rispondere, *o Genii benefici, o tutori delle nazioni:*

Il vostro operato genera nei popoli il *sentimento del pregio della vita,* o invece il tedio, la disperazione, l'odio della esistenza?

Vediamolo.

1. Tutori delle nazioni! Fate voi sentire il *pregio della vita,* elevando a sistema di governo la più ributtante corruzione?

2. Tutori delle nazioni! Fate voi sentire il *pregio della vita,* con l'esempio della più esosa ingratitudine verso coloro che con sacrifizi di ogni maniera vi posero in mano il freno delle più belle contrade?

3. Tutori delle nazioni! Fate voi sentire il *pregio della vita,* autorizzando i pecchioni dell'arnia nazionale ad usurpare tutti i frutti della vittoria, tutti i vantaggi della *libertà,* in pregiudizio di coloro che tra la polvere e le vicende di Marte e di Bellona sconfissero i nemici della patria?

In verità, questo scandalo non è di fresca data.

Nell'anno di Roma 299 Siccio Dentato, in occasione della riproposta della legge agraria (prima dei Gracchi), pose il dito nella piaga, e tenne questo discorso cui copio dagli Storici:

« Non finirei mai, o Romani, se per minuto raccontar volessi tutto ciò che ho fatto pel vantaggio e per la gloria della patria. Io non toccherò, se non di passaggio le principali azioni di mia vita, per non riuscirvi tedioso e molesto.

« Corre il quarantesimo anno da che ho cominciato a servire la mia patria (quando parlava ne aveva 58), ed il trentesimo che sono ufficiale, ora alla testa di un battaglione, ora comandante di una Legione.

« Mi son trovato in 120 battaglie.

« Ho ricevuto 45 ferite *onorevoli* (tutte davanti)...

« Sono stato coronato 14 volte per mano dei miei concittadini, ai quali aveva salvato in diversi incontri la vita...

« Ho meritato la corona *assidionale*, per aver costretto il nemico a levare l'assèdio.

« Tre volte sono stato ricompensato della corona *murale*, per essere stato il primo a montare l'assedio.

« Otto corone mi sono stato favorite in premio dal Generale delle nostre armate, per aver ritolto dalle mani dei nemici le insegne delle Legioni.

« Posso annoverare tra le prove del mio coraggio l'acquisto di 80 collane di oro, 60 braccialetti dello stesso metallo, 18 picche, 25 fornimenti, nove dei quali sono il prezzo di una vittoria da me riportata in singolar tenzone sopra altrettanti nemici.

« Quel Siccio pertanto che non ha parte del corpo, la quale di cicatrici non sia coperta, che col prezzo dei suoi sudori e del suo sangue, con altri valorosi compagni ha acquistato alla patria tante ricche terre tolte agli Etrusci, ai Sabini, agli Equi, ai Volsci, ai Pometiniani e ad altri nemici del nome Romano; quel Siccio, dico, *non possiede neppure un palmo solo di terra, come nemmeno voi, o Romani, che foste compagni indivisibili dei suoi travagli.*

« *La maggiore e miglior parte di questa eredità è nelle mani di quei cittadini dei quali è ben nota l'incordigia.* »

Rimettiamoci in carreggiata.

4. Tutori delle nazioni! Fate voi sentire il *pregio della vita*, innalzando alle prime cariche gl'impenitenti nemici della patria e della libertà, e permettendo

che i vinti di ieri insultino coloro che li debellarono nel campo dell'idea e dell'azione, ripetendo con beffardo sorriso: « *Sic vos non vobis nidificatis, aves?*

5. Tutori delle nazioni! Fate voi sentire il *pregio della vita*, quando ammorbate tutte le pubbliche amministrazioni colla intrusione d'inetti fannulloni, non avendo altro titolo che il *favoritismo?*

6. Tutori delle nazioni! Fate voi sentire il *pregio della vita*, elargendo carezze ed *onori* al vizio ed alla dappocaggine, e prodigando codarde ceffate alla virtù ed al merito?

A dir vero questo abuso è difetto proprio del principato.

Senofonte nel dialogo tra Gerone e Simonide fa dire a Gerone:

« E ti svelerò pure, o Simonide, un altro difetto dei principi.

« Essi conoscono, non meno dei privati, le persone modeste, le savie e le giuste; eppure ne temono in luogo di amarle.

« Temono dei forti, perchè potrebbero osare qual cosa in servigio della libertà; dei savi, perchè potrebbero fare novità; dei giusti, perchè la moltitudine potrebbe invogliarsi di essere governata da cotestoro.

« E quando per la paura s'han tolto d'innanzi i così fatti, quali altri restano a servirsene, eccetto gl'iniqui, i disonesti ed i servili?

« G'iniqui, fidi al principe, perchè temono pur eglino che le città, diventate libere, non li riducano alla modestia.

« I disonesti, a cagione della loro intemperanza.

« I servili, perchè neppur essi si reputano degni della libertà.

« Grave dunque a me sembra anche questo difetto

il ravvisare i dabben'uomini, e tuttavia esser costretti a valersi dei cattivi. »

Rimettiamoci di nuovo in carreggiata.

7. Tutori delle nazioni! Fate voi sentire il *pregio della vita*, convertendo le auguste aule della Giustizia in tante stalle di Augìa, fatte le debite eccezioni?

8. Tutori delle nazioni! Fate voi sentire il *pregio della vita*, inaridendo tutte le fonti della pubblica ricchezza?

9. Tutori delle nazioni! Fate voi sentire il *pregio della vita* con la vostra spensieratezza epicurea, che non si desta nemmeno all'ignominioso spettacolo che gli abitanti delle più fertili contrade del mondo vengano costretti a comperare dall'America e grani, e civaie, e finanche carni?

E pure ai tempi suoi il savio Catone, parlando della sola Sicilia, la chiamava il granaio della Repubblica, e la balia del popolo romano.

Così Cicerone (*in Verrem*, II, 5) commemora il detto di Catone:

« *Itaque ille M. Cato sapiens cellam panariam Reipublicae nostrae, nutricem plebis romanae, Siciliam nominavit* ».

E Valerio Massimo (VII, 6) scriveva:

« *Siciliam et Sardiniam benignissimas Urbis nostrae nutrices* ».

10. Tutori delle nazioni! Fate voi sentire il *pregio della vita*, ostinandovi a mantenere le armate stanziali, piante parassite che succhiano, loro malgrado, dalle vene dei popoli l'ultima stilla di sangue?

11. Tutori delle nazioni! Fate voi sentire il *pregio della vita*, sottoponendo ad esagerati e favolosi balzelli tutti i prodotti, dalle materie prime fino alle ultime

trasformazioni; ed elevando al punto il tributo fondiario da obbligare i proprietari ad abbandonare i fondi, distruggendo per tal guisa la proprietà?

12. Tutori delle nazioni! Fate voi sentire il *pregio della vita*, facendoci assistere al lacerante spèttacolo di tanti nullabbienti che stramazzano sulle strade pubbliche, vinti dalla fame, e pei quali *est mors solatium, vita supplicium?*

13. Tutori delle nazioni! Fate voi sentire il *pregio della vita*, quando ponete la più robusta e valida gioventù nell'alternativa di morire d'inedia in patria, o di mendicare un pane in America, sfidando di ogni maniera pericoli?

§ 46. E, dopo le cose esposte, non vi prende vergogna di affermare che in niun caso di suicidio entri la vostra responsabilità?

Io invece son di credere che anche i cretini opinino che due terzi di quegli infelici da voi denominati *suicidi* sieno miserande creature *trucidate* da voi. Sì, da voi che chiamerò solamente *spensierati Numi di Epicuro*,

« Per non usar parole ancor più gravi ».

§ 47. Fate senno, se potete! — Poichè il vostro cuore è chiuso ad ogni sentimento di dovere, ad ogni moto di umanità, sforzatevi almeno di concepire che i falli dei *tutori de' popoli* si pagano sempre, e spesso a carissimo prezzo.

Tacito (Ann. XIII, 19) lasciò scritto:

« *Nihil rerum mortalium tam instabile et fluxum est, quam fama potentiae non vi sua nixae* ».

E questa sentenza di Tacito non v'inspira nulla?

E non allibite al pensiero che al passaggio del Rubicone succedono gl'idi di marzo, e che il 2 dicembre chiama, all'interno, il 14 febbraio —, all'estero, Metz e Sédan?

Capitolo V.

Se tra i mezzi di diminuzione del numero dei suicidii possa figurare la punizione.

§ 48. Fermai nel capitolo IV, § 35:

« Lo insorgere di sè contra di sè: 1. Perturba l'ordine della natura; 2. Rompe l'armonia del creato; 3. Attraversa i disegni del Creatore; 4. Calpesta i fini della vita ».

Da ciò la inferenza, che il suicidio è intrinsecamente *immorale.* — Per lo che Dante (Inferno, XII) confina i suicidi nella *selva dolorosa*, ove le loro anime vengono incarcerate in alberi e cespugli.

E l'altra inferenza, che il suicidio apporta *danno sociale.*

E quindi, per la riunione di queste due pestilenziali condizioni che autorizzano ad elevare un fatto a reato, il suicidio dovrebbe sottostare a pena.

E pure, posta mente all' indole speciale di questo malfatto, sarebbe marchiano assurdo il sottoporlo a punizione. — E lo dimostro.

§ 49. Si può proclamare questa sentenza:

« La *causa* della inimputabilità del suicidio è lo stesso suicidio. »

In altri termini:

« La *causa* della inimputabilità del suicidio è la *morte* dell'agente. »

Dato un reato qualsiasi, la *morte del prevenuto* partorisce due effetti. — E questi ne partoriscono un terzo,

1. Effetto.

Mancanza di legittimità della pena
che si pretendesse di applicare.

§ 50. Quando pure la pena inflitta potesse espiarsi, il che è marchiano assurdo (Ved. il § 51), ad essa mancherebbe il titolo della *legittimità*, attesa la mancata solennità di un *legittimo giudizio.*

Il giudizio non è *legittimo*, senza una larga e scrupolosa discussione, nella quale il giudicabile possa dire la sua parola.

Ora con l'estinto non si discute.

L'estinto non può dire la sua parola.

E pure, ove gli fosse dato d'interloquire, potrebbe con una sola parola demolire tutto l'edifizio costruito dall'accusa.

Ecco il perchè in tutti i codici penali delle nazioni non barbare nè semi-barbare la *condanna contumaciale per crimine* non acquista mai la forza di *cosa giudicata*, per ciò che riguarda la *inflizione* della pena.

2. Effetto.

Inanità della decretata pena.

§ 51. A prescindere dalla manifesta impossibilità del raggiugnimento di uno degli *scopi della pena*, è evidente la impossibilità di colpire lo estinto.

La pena è un motivo *sensibile*, e però capace di essere *avvertita* dal paziente.—Ora l'estinto non può avvertirla, non può in verun modo soggiacervi. Dunque comminare una pena all'estinto è opera derisoria, quando non è atto d'inconsulta brutalità.

§ 52. Mi si obbietta:

S'infamerà la memoria, si deformerà, si manometterà, si strazierà, si oltraggerà in qualsiasi modo il cadavere.

Silenzio! Ogni oltraggio al cadavere ricade con tutto il suo peso sugli oltraggiatori.

Gli si confischeranno i beni: si replica.

È vecchia la sentenza che la confiscazione dei beni non colpisce il reo, ma gl'innocenti eredi.

Mi tornano memorande le parole di Giustiniano (Novella 17, cap. XII):

« *Non enim res sunt quae delinquunt, sed qui res possident* ».

Dunque non vi ha mezzo escogitabile per far sentire la forza della pena all'estinto? — Non vi ha. Il cadavere non può sentire la scossa della pena.

§ 53. Niuno invidierà a Celestino III, a Stefano VI, ad Arrigo VIII, re d'Inghilterra, la poco invidiabile *gloria* di avere scoperto il segreto di punire i cadaveri.

Celestino III. — Fece disseppellire il cadavere di Manfredi, re di Sicilia, e fecegli mozzare il capo dal boia.

Niuno avrà la sfrontatezza di sostenere che quest'atto venne perpetrato per afflato dello Spirito Santo.

Stefano VI. — Fece disumare il cadavere di Formoso, suo predecessore e nemico, e, fattolo vestire cogli abiti pontificali, gli fece troncare la testa.

Niuno avrà la spudoratezza di affermare che l'afflato

dello Spirito Santo mosse Stefano VI a trascendere ad atto cotanto ignominioso.

Si è scritto il morale precetto:

« Oltre il rogo non vive ira nemica »

Ma ai papi è permesso di conculcarlo.

Arrigo VIII. re d'Inghilterra. — Ordinò che l'estinto S. Tommaso Cantauriense fosse processato e dannato a morte come ribelle (Vedi Botta, storia d'Italia).

Gli si confiscarono i beni; poscia fu disotterrato e bruciato; e le ceneri vennero sparse al vento.

Un atto cotalmente trasmodante basta da solo a collocare uno scettrato nella peggiore risma dei tiranni.

3. Effetto.

(originato dai due già discorsi).

Estinzione dell'azione penale per effetto della morte del prevenuto.

§ 54. La mancanza di *legittimità* della pena (§ 50), e la intrinseca *impossibilità* di farla espiare all'estinto (§ 51) santificarono la massima:

« Dato un reato qualunque, *con la* **morte** *del prevenuto si estingue l'azione penale* ».

Questa massima è assoluta. Non vi è reato, per quanto esoso voglia concepirsi, pel quale possa patire eccezione.

Ed in virtù dei sani principii della ragione penale, lascia dietro di sè la presunzione d'innocenza.

(Vedi la ottava edizione della mia *metafisica della*

scienza delle leggi penali, vol. 1. §§ 444 e 474, e vol. 2, § 798).

E così la umana giustizia si ferma dinanzi all'avello; e, fatta edotta della propria *impotenza*, desiste dalla impresa di perseguitare chi là riposa.

Ed il Venosino ebbe una delle più felici inspirazioni, quando disse: *Mors omnia solvit* (Ep. 1, 16, vers. ultimo). — Sì, spezza tutti i rapporti.

Solo per riabilitare la memoria di un chiarito innocente, condannato per malizia o per errore, lice scoperchiare il sepolcro ed evocare l'estinto, facendolo rappresentare da un procuratore nell'*equo* ed umanitario esperimento di un nuovo giudizio in grado di *revisione*.

§ 55. *Applicazione degli esposti principii in caso di suicidio*.

É speciale l'indole di questo malfatto (§ 48).

La specialità riponesi nella perfetta *contemporaneità*, nello spiccato *sincronismo* tra il momento in cui si compie il malfatto ed il momento in cui si *estingue l'azione penale*. Il momento della morte dell'agente segna il momento della *estinzione dell'azione, penale per effetto della stessa morte*.

Il legislatore che notasse il suicidio nella lista dei reati, si proporrebbe, nientemeno, di colpire un reato *nato-morto*.

Ed ecco fatta evidente la massima (§ 49):

« La causa della inimputabilità del suicidio è lo stesso suicidio ».

§ 56. Merlin (V. *Suicide*) ripudia il principio che la inimputabilità del suicidio scaturisca dalla *estinzione dell'azione penale*.

« L'applicazione di questo principio, egli esclama,

condurrebbe alla conseguenza di essere punibile il *tentativo di suicidio*, il che non è ».

Merlin, preoccupato della conseguenza, senza serio esame ripudiò il principio; ma fu veramente fatidico nel preoccuparsi della conseguenza, poichè anche oggi distinti penalisti proclamano come conseguenza del principio la punibilità del tentativo di suicidio (Ved. il § 76 e seguenti).

Io premetto:

La inimputabilità del tentativo di suicidio, benchè non discenda dalla causa che rende inimputabile il *suicidio consumato* (§ 54 e 55), è sorretta da molteplici cause del tutto distinte e speciali, come si rivelerà nel capitolo VII, § 73 e seguenti.

Dalla quale premessa due conseguenze:

1.ª Ebbe torto il Merlin nel credere che l'adozione del principio possa condurrè alla inferenza della punibilità del *tentativo di suicidio.*

2.ª Hanno torto quei penalisti che si credono autorizzati a dedurre la inferenza tanto temuta dal Merlin, senza legittima cagione.

Capitolo VI.

Cenno dei precetti di varie legislazioni penali intorno al problema della punizione del suicidio.

§ 57. I sani responsi della filosofia depongono in favore dell'assoluta inimputabilità del *suicidio.*

Ora esploriamo se agli autorevoli oracoli della filosofia faccia buon viso l'*elemento storico.*

Chiamo a rassegna le più segnalate legislazioni pe-

nali, chè, ad esaminarle tutte, qualunque lasso di tempo sarebbe corto.

§ 58. *Grecia.*

Solone colpiva il suicida coll'amputazione della mano destra, e col divieto di chiuderla nel medesimo sarcofago ove rinchiudevasi il corpo.

« *Qui sibi manus intulit, ei manus, quae id perpetravit, praeciditor, nec eodem tumulo cum corpore sepelitor* ».

Parlasi pure, e da tutti, della punizione delle piccole suicide di Mileto.

Per la natura imitativa della specie umana, e quasi per bizzarra vanità di moda, un tempo le fanciulle di Mileto furono invase dal vezzo di uccidersi. (Vedi il § 39).

Gli argomenti, per richiamarle al culto della propria conservazione, risultavano tutti mozzi ed inefficaci.

Venne decretato che il cadavere delle suicide fosse esposto ignudo ai pubblici sguardi ed alla pubblica curiosità; e si afferma chè il contagio ebbe termine, perchè il sentimento del pudore fu più vigoroso di ogni altro.

§ 59. *Diritto romano.*

Niuna pena era serbata al suicida? Niuna.

La legge romana avea in pregio il principio:
La morte del prevenuto estingue l'azione penale.

Leggiamo nella L. II, *Dig. 48 4, ad legem Juliam Majestatis*, queste rilevanti parole:

« *Is qui in reatu* (cioè in istato di accusa) *decedit, integri status decedit; exstinguitur enim crimen mortalitate* .... »

Ora la estinzione del reato è tale causa che basta

da sola a dichiarare assurda ed inane qualsiasi pena (§ 49 e seguenti).

§ 60. Se non che, la insaziabile ingordigia fiscale, avendo introdotta la *confiscazione dei beni* contro qualche determinato reato, tale che il *crimenlese*, gli sbalorditi accusati, per provvedere al benessere degl'innocenti figliuoli, e frustrare le speranze del Fisco, si appigliavano al disperato partito di *uccidersi prima della condanna*. E talvolta vi si appigliavano anche colla coscienza di essere innocenti.

§ 61. Il mezzo era efficacissimo, perchè del tutto conforme alla santità del principio (§ 59).

« Ma che non puote avidità di *beni?* »

Il Fisco, messo nel bivio di ritirare vuota la terribile ugna, o di bistrattare e deturpare il sacrosanto principio, prescelse, senza titubanza, di calpestare il principio.

E così, accanto alla massima assoluta e di ragione pura, che *la morte estingue l'azione penale* (§ 49 e seguenti), venne adagiata la ributtante eccezione: *salva la ipotesi di reato che induca la confiscazione dei beni, come quello di maestà.*

§ 62. Così si raggiugne facilmente il significato di tutte le leggi romane concernenti la materia. — Per esempio:

I. Le parole della legge II, Dig. 48, 4, che fanno seguito a quelle trascritte nel § 59:

« *Nisi forte quis majestatis reus fuit; nam hoc crimine, nisi a successoribus purgetur, hereditas sibi* (Fisco) *vindicatur* ».

2. La *L. 1, Cod. IX, 50, De bonis eorum, quì mortem sibi consciverunt:*

« *Eorum demum bona Fisco vindicantur, qui, conscientia delati, admissique criminis, metuque futurae sententiae manus sibi intulerunt* ».

§ 63. Brutalmente feroci si comportavano gl'Imperatori contro gl'innocenti figliuoli del reo del crimine di maestà.

È scritto nella *L. 5. Cod. Ad legem Juliam majestatis:*

« § 1. *Filii vero eius,..... sint perpetuo egentes, et pauperes..... Sint postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus sit et mors solatium, et vita supplicium* ».

Della profonda iniquità di questa legge niuno farà le maraviglie, quando si rifletta che dessa è opera di Arcadio ed Onorio, due Imperatori, la cui vigliaccheria, al dire di Montesquieu, è proverbiale nella storia. Due Imperatori guidati dai loro ministri, come lo è la greggia dal suo pastore. Due imperatori, schiavi nella reggia, bambini nel Consiglio, stranieri negli eserciti ecc. ecc.

§ 64. Le cose di sopra esposte fruttificano quattro conseguenze, riassuntive della teorica del Dritto romano in tema di suicidio.

I. Il suicidio, in virtù di un principio assoluto ed inconcusso (§ 59), sfuggiva ad ogni punizione.

II. Non è punto sostenibile, ed oggi è universalmente condannata, la opinione di questo o di quell'altro penalista, che per diritto romano il suicidio veniva punito colla confiscazione dei beni.

III. La confiscazione dei beni non irrogavasi come pena del suicidio, ma come effetto del reato di cui

era accusato il suicida, ognorachè questi, forte della suprema autorità del principio, per cansare la confiscazione dei beni, uccidevasi *prima della condanna.*

IV. Ed il ghiotto Fisco, per conseguire la confiscazione dei beni, introdusse una scandalosa eccezione all'intangibile principio, che *la morte estingue l'azione penale, e lascia dietro di sè la presunzione d'innocenza* (§ 59 e 60).

§ 65. Il *Diritto canonico,* consentaneo ai principii direttivi, ai quali s'inspira, interdice l'accompagnamento, le pompe funebri, le preci in chiesa, e via via.

§ 66. *In Francia* — Nei remoti tempi a Marsiglia vigeva una speciosa e singolare istituzione, commemorata da Valerio Massimo. La pubblica autorità teneva in serbo una bibita venefica per somministrarla a quei misavventurati che *per ragionevoli motivi* (!...) imploravano ed ottenevano dal Senato la venia di uccidersi (Vedi Filangieri, Scienza della legislazione).

In tempi meno lontani, quando in Francia l'elemento politico era pedissequo del religioso, le più rivoltanti misure adottavansi contro i suicidi.

Fra i tanti altri scrittori nota il Boitard (Lezioni sul Codice d'istruzione criminale e sul giudizio del Giury, lezione 1):

« L'ordinanza del 1670 riconosceva alcuni misfatti, il processo e la punizione dei quali sopravvivevano agl'imputati. Così era quello di lesa maestà, il duello e la ribellione a mano armata contro gli ordini e le autorità di giustizia, allorchè il reo era ucciso nella zuffa. In tutti questi casi, *ed altri somiglianti*, si autorizzava, per una singolare stranezza, il processo do-

po *la morte del reo*, rappresentato da un curatore nominato con certe forme; e questi appariva in tutti gli atti di procedura. Ma la condanna era pronunziata talvolta contro la memoria del reo, infliggendo l'obblio, tal'altra contro il suo cadavere, facendolo trasportare sopra un carretto ».

L'articolo 1. del titolo XXII della soprammentovata Ordinanza spingeva la ferina mentecattaggine dei legislatori fino a disporre che i suicidi venissero trascinati sopra un carretto con la faccia rivolta al suolo, poscia impiccati per i piedi, privati di sepoltura, ecc.

« *Tantum religio potuit suadere malorum !...* »

La legislazione del 1791 diè di frego a tutte le scandalose immanità.

§ 67. L' Inghilterra era travagliata dalla identica scabbia. (Ved. Blackston, codice criminale d'Inghilterra, cap. XIV).

§ 68. E non ne andavano mondi parecchi altri Stati di Europa.

§ 69. E pure la *Carolina*, pubblicata nel 1532, si accostò al Dritto Romano, dividendone bensì la iniquità concernente la eccezione discorsa nel § 61 ; ma si tenne scevra di tutte le eccentricità e stupide efferatezze delle altre posteriori legislazioni.

La *Carolina* (ossia *Constitutio Caroli Quinti Romanorum Imperatoris De publicis et poenalibus judiciis* — MDXXXII) al capitolo « *Poena eorum qui sibi mortem consciscunt* » — dispone :

« § 135. *Si quis accusaretur, atque in judicium vocaretur adduceretuve ob caussam, qua convictus*

corpus vitamque perditurus esset, ex metu autem ejusmodi commeritae poenae sibi ipse mortem conscisceret, hujus quidem haeredes in hoc casu facultatum illius atque bonorum neutiquam capaces sunt, sed eam haereditatem et bona Magistratui cuius et poena corporalis seu punitio est, deberi.

Si qua vero persona extra praedictam manifestam caussam, atque in casibus in quibus corpus tantum perdidit [1], *aut morbo aliquo corporis, utpote melancholia, defectu sensuum, aut alia simili aegritudine aliqua sibi mortem consciscat inferatve, ejus haeredes idcirco in illius haereditate accipienda nihil remorentur, impediantur ve* ».

Confronta il § 59 e seguenti.

§ 70. Gran Dio! Quale significato può mai avere l'amputazione della mano destra (§ 57), la esposizione di fanciulle ignude (§ 58), la rinnegazione del sacrosanto principio, che la morte estingue l'azione penale (§ 59 e seg., e § 68), il trasporto del suicida sopra un carretto con la faccia rivolta al suolo e la impiccagione pei piedi (§ 66 e 67), la infamia, ecc. ecc.?

1. L'amputazione della mano dritta, chiama la popolare maledizione sulla mano dritta del legislatore con cui vergò la grottesca ed impotente legge.

2. L'esporre ignudi i cadaveri delle fanciulle eccita la derisione sulle sanzioni legislative, provoca motteggi e scene procaci e pornografiche, a tutto discapito della pubblica morale.

3. La rinnegazione del sacrosanto principio, che la morte estingue l'azione penale, insegna alle mol-

[1]) Cioè nei casi nei quali alla pena corporale non va annessa la *confiscazione dei beni.*

titudini che la ingordigia fiscale ecclissa il sentimento della giustizia.

4. Il trasporto sopra un carretto con la faccia rivolta al suolo solleva il fango sul viso del legislatore.

5. La impiccagione di un *cadavere pei piedi* potrebbe solleticare il popolo ad impendere per *la gola* i corpi *vivi* de' legislatori grotteschi e stupidamente feroci.

6. La infamia è di esclusivo dominio della pubblica opinione. Il legislatore non può imprimerla, nè aumentarla: non può distruggerla, nè diminuirla. (Ved. il § 878 ed 879 del vol. 2. della 8. edizione della mia *Metafisica della scienza delle leggi penali*).

§ 71. Respiriamo! I vividi sprazzi di luce della sana filosofia giuridica, gli sforzi indefessi degli amici della umanità, i costumi più miti, i trionfi della ragione, l'incesso franco e spigliato della dottrina penale mandarono in dileguo le obbrobriose ed inconseguenti sanzioni contro il suicidio.

Ed oggimai tutti i codici penali delle nazioni civili serbano silenzio intorno al suicidio.

Silenzio eloquentissimo, poichè esprime il ripudio e l'abolizione delle illogiche e bestiali misure contro il suicidio, e la implicita proclamazione del principio: *Il suicidio non va soggetto a punizione. Esso non entra nel novero dei reati*

§ 72. E bene sta!

Così é: « Lo spirito umano non s'incammina ed inoltra sulle vie del vero, se non dopo di avere traviato a seconda delle illusioni tutte dell'interesse, delle surrette prevenzioni, dei sistemi fattizii, dei delirii funesti della licenza, della deferenza indolente, della cre-

dulità; ed in breve, se non dopo di avere esauste le sorgenti tutte dell'errore » (Romagnosi, Genesi del dritto penale, § 399).

Capitolo VII.

Se, non avendo il legislatore compreso nel novero dei reati il **suicidio**, *e non avendo con espressa disposizione elevato a reato il* **tentativo di suicidio**, *possa il giudice sottoporre a pena sì fatto* **tentativo**.

§ 73. La *legge morale* serve di norma al dritto, benchè non ogni azione biasimata dalla legge morale possa essere sindacata dal dritto.

Il *dritto* serve di norma al legislatore nella compilazione della legge positiva.

La *legge positiva* serve di norma al giudice. (Vedi i § 62, 63, 64 e 111 del volume 1., ed il § 35 e seguenti, e 146 e seguenti del volume 2. della ottava edizione della mia *Metafisica della scienza delle leggi penali).*

§ 74. *La legge morale e religiosa* stimmatizzano inesorabilmente, non solo il *suicidio consumato*, ma puranco il *tentativo di suicidio*, e qualunque altra offesa sulla propria persona, financo il *nudo pensiero* e lo *sterile desiderio*. — Sembra troppo?

> « Ma la giustizia di lassù che fruga,
> Severa, e in un pietosa in suo diritto,
> Ogni labe dell'alma ed ogni ruga [1]) » —

non lascia di colpire i fatti interni.

[1]) Monti, Basvilliana, Canto I.

§ 75. *Il dritto*, invece, per affermare la politica imputabilità di un'azione, richiede che, oltre alla intrinseca immoralità dell'azione stessa, concorra lo elemento politico, ossia il danno sociale, o *perturbamento dell'ordine pubblico*.

Dinanzi al dritto è politicamente imputabile il **tentativo di suicidio?**

§ 76. Nella soluzione di questo problema il maggior numero dei penalisti inclina alla negativa; ed io, senza esitanza, mi pongo nella schiera di cotestoro.

Ma non mancano oppositori, che piegano all' affermativa; ed il loro argomentare si riassume nei termini:

« Il motivo della politica inimputabilità del *suicidio consumato* è la estinzione dell'azione penale *per effetto della morte dello agente* (§ 54 e seguenti).

Ma sì fatto movente non s'incontra nel *tentativo di suicidio*.

Dunque il *tentativo di suicidio* è politicamente imputabile (Ved. il § 51) ».

§ 77. Molteplici sono le argomentazioni degli opinanti per la negativa. Io ne fo la enumerazione, quantunque per debito di lealtà non posso dissimulare che talune di esse non sieno oro di coppella, e superiori ad ogni replica. Ma ciò che resta giustifica l'assunto.

Intanto, prima di enumerarle, giova rammentare una proposizione enunciata nel § 56, cioè che la inimputabilità del *tentativo di suicidio* scaturisce da cause indipendenti e del tutto distinte e speciali.

Ciò fatto, enumero le *cause*:

1. Se il dritto proclamasse la imputabilità del *tentativo di suicidio*, dopo aver proclamato la inimputabilità del *suicidio consumato*, s'ingenererebbe una penosa impressione, specialmente negli animi dei vol-

gari, i quali giudicherebbero come fenomeno paradossale e grossolano assurdo la imputabilità del *meno*, e la inimputabilità del *più*, quale è il *suicidio consumato.*

Quest'argomentazione non è di buona lega.

2. Data la ipotesi di *tentativo di suicidio premeditato* sotto lo impero di quelle legislazioni che puniscono il *tentativo di crimine* colla stessa pena del *crimine consumato*, e messo che il dritto faccia plauso alla imputabilità del *tentativo di suicidio*, l'autore di questo *tentativo* andrebbe sottoposto alla pena di morte; e così raggiungerebbe il suo ideale. La quale cosa sarebbe come colpire il ladro, aggiudicandogli i desiati oggetti che egli *tentò* di rubare.

Quest' argomentazione non è superiore ad ogni replica.

3. Riguardi di umanità e di prudenza impongono di non aumentare l'afflizione degli afflitti; di non ingigantire il disgusto della vita; di non aggiungere esca novella al proposito dello agente, per guisa da forzare a *ritentare* l'azione distruggitrice colui che non si spense in grazia della interposizione di un fortuito.

Quest'argomentazione non manca di pregio.

4. Quale utilità nello imputare un fatto contra del quale si eleva come barriera lo innato instinto di conservazione? E quando questo è soverchiato dal sentimento di distruzione della propria vita, quale efficacia può esercitare la punizione del *tentativo di suicidio?*

Quest'argomentazione non è da dispregiare.

5. La imputabilità del *tentativo di suicidio* e la inimputabilità del *suicidio consumato* serviranno solo di ammonimento a chi è apparecchiato a spegnere la

propria vita, di adottare tutte le precauzioni affinchè il colpo non cada indarno; il che riesce molto facile.

Quest'argomentazione è da tenere a calcolo.

Ed io aggiungerei la seguente argomentazione:

6. Perchè va imputato il *tentativo* in generale? Pel palpito che suscita il *certo pericolo corso*. Per la certezza che, se un fortuito non si fosse intramesso, avrebbesi a deplorare la presenza di un *crimine*.

Ma si cessi di palpitare, — si smetta di struggersi in piagnistei. Nel *tentativo di suicidio*, se un fortuito non si interponesse, in fondo in fondo si troverebbe la figura di un atto immorale, non mai quella di un *crimine*, in quanto che il *suicidio consumato* non è compreso nella lista dei reati.

§ 78. *In legge positiva.*

Vanno distinte due ipotesi:

1. Il codice con espressa *disposizione* colpisce il *tentativo di suicidio* come reato speciale.

2. Il codice serba assoluto silenzio intorno alla punizione del *tentativo di suicidio.*

1.ª Ipotesi.

§ 79. Alcuni legislatori, sedotti dalle pregiudicate opinioni (§ 76), si persuasero che il *tentativo di suicidio* merita sempre un castigo, quantunque il *suicidio consumato* sfugga alla *imputabilità*. — Invasati da questa sfatata credenza (§ 76), nei loro codici penali colpirono con espressa disposizione il *tentativo di suicidio*, elevandolo a reato speciale.

Per altro è sottile e rada assai la coorte di questi illusi legislatori.

Altri potrebbe citarmi anche come esempi:

1. Il codice penale di Giuseppe II. del 1787, il quale nell'art. 125 dispose:

« Chi commette *tentativo* di suicidio... con ferita o senza, deve essere cacciato in prigione ove riesca impossibile ogni attentato contro la sua persona, e rimanervi per un tempo indeterminato, e fino a che non sia convinto, mediante istruzione e ragionamenti, che la propria conservazione è un dovere verso Dio, lo Stato e sè medesimo; e fino a che non mostri pentimento e non lasci sperare che si correggerà nella propria condotta ».

2. Il codice penale austriaco del 1803, il quale nel § 90 e 91 della *parte II.* dispose:

« § 90. Chi si ferisce o si offende per darsi la morte, ma ha desistito per pentimento, è chiamato innanzi alla magistratura, dalla quale gli sarà fatta *seria ammonizione* sulla enormità dell'attentato, che offende tanti doveri.

« § 91. Se la esecuzione non ebbe luogo per puro accidente, o contro la volontà dell'autore, deve questi esser posto *sotto sicura custodia e sorvegliato rigorosamente* sintanto che, ricondotto con rimedi fisici e morali all'uso della ragione ed al riconoscimento dei suoi doveri verso il Creatore, verso lo Stato e verso sè stesso, si mostri pentito della sua azione, e faccia sperare per l'avvenire uno stabile ravvedimento ».

3. Il codice penale del Perù del 1836, il quale coll'art. 519 dispone, che l'autore del *tentativo di suicidio* debba essere condotto nell' ospedale, per rimanervi da un mese ad un anno sotto la *vigilanza di un medico.*

Io spero che niuno crederà che questi tre esempi

sieno di natura da ingrossare la magra coorte dei legislatori che puniscono il *tentativo di suicidio.*

Cotali esempi, invece, depongono in favore della *legale inimputabilità* del medesimo.

E per vero, niuno darà il nome di *pena*, tutti chiameranno *misure precaventi e caritatevoli* i paterni provvedimenti suggeriti dai tre citati codici penali.

§ 80. Del resto questa 1.ª ipotesi non involge veruna discettazione. La sola *legge positiva* serve di norma al giudice (§ 73).

E quando il legislatore, sordo ai richiami del *dritto*, minaccia una pena contro il *tentativo di suicidio*, il giudice deve applicarla nei casi concreti, senza discutere, e senza essergli permesso di discutere della giustizia ed opportunità della punizione.

2.ª Ipotesi.

81. Il vero nodo sta nella *2. ipotesi*, che vuol essere esaminata con più accuratezza, sendo la sola rispondente alla epigrafe del presente capitolo; cioè:

Se, non avendo il legislatore compreso nel novero dei reati il suicidio, e non avendo con espressa disposizione elevato a reato speciale il **tentativo di suicidio,** *possa il giudice sottoporre a pena sì fatto* **tentativo.**

§ 82. Certo che sì, certo che sì, rispondono quei penalisti che ricamano sul motivo della inimputabilità del *suicidio consumato* (§ 76). E soggiungono con tutta serenità di coscienza:

« E la pena da infliggere deve esser quella con cui si punisce il *tentativo di omicidio* ».

§ 83. In verità, dopo le argomentazioni addotte nel

§ 77, potrei tenermi da ogni altra osservazione diretta a dimostrare la fallacia della risposta affermativa (§.82).

Se non che, piacemi di presentare un *caso pratico*, come il più acconcio a rivelare che, a sensi della ipotesi in discorso, il giudice trascenderebbe in *eccesso di potere*, se colpisse di pena il *tentativo di suicidio*.

Ecco il *caso* pratico:

Tizio è dichiarato commettitore di un *fatto* che riunirebbe tutti gli elementi del *tentativo di suicidio*, ove questo fosse *legalmente* imputabile.

Dopo somigliante dichiarazione, il giudice, per trovare la *legale imputabilità* e sottoporre a pena l'agente, deve spifferare questi singolarissimi *considerati*:

« Considerato che il *suicidio consumato* non è dal « legislatore sottoposto a pena, in grazia della estin- « zione dell'azione penale *per effetto della morte dello* « *agente*;

« Considerato che, quantunque il suicidio consumato « non sia stato compreso dal legislatore nella lista dei « reati, pure esso veste tutti i caratteri dell'*omicidio* « *consumato*, senza veruna differenziale;

« Considerato che il motivo della inimputabilità del « *suicidio consumato* non s'incontra nel *tentativo di* « *suicidio*, il quale perciò rimane parificato al *tenta-* « *tivo di omicidio*;

« Condanna Tizio alla pena comminata contro il « *tentativo di omicidio* ».

§ 84. Ecco una peregrina motivazione, la quale rovescia dall'ara la Diva Logica, e la sbalza violentamente nella polvere.

Critica.

§ 85. 1. Si dice:

« *Il suicidio consumato non è dal legislatore sottoposto a pena, in grazia della estinzione dell'azione penale per effetto della morte dell'agente.*

È buona regola in giurisprudenza, nella ipotesi di un fatto non compreso nella lista dei reati, di non frugare nella mente del legislatore per investigarne il *motivo, nella mira di trarne argomentazioni che esprimono solo voluttà di fabbricare reati.*

Per essere corretto questo considerato deve formolarsi così:

« Il legislatore non novera fra' reati il *suicidio* ».

Ed allora si deduce: « *Se il suicidio consumato* non è soggetto a pena, non è concepibile la punizione del *tentativo di suicidio* ».

§ 86. 2. Si soggiuuge:

« Quantunque il *suicidio consumato* non sia stato
« compreso nella lista dei reati, pure esso veste tutti
« i caratteri dell'*omicidio consumato*, senza veruna
« differenziale ».

Da quando in qua è dato al giudice di *assimilare* ad un *reato* contemplato dal codice penale un *fatto* non elevato a reato, per darsi il gusto di applicare al *tentativo* di questo la pena del tentativo di quello?

Ove si lasciasse aperto un simile adito all'arbitrio, il giudice potrebbe colpire di pena il *tentativo di qualsiasi fatto*, sol che si desse il fastidio (o la voluttà...) di *assimilare* di suo capo il *fatto consumato* ad uno dei *reati* dichiarati tali dalla legge.

Ma, ad esuberanza, entro in una nuova serie di principii.

É mai sostenibile l'assunto che non corra veruna differenza tra l'*omicidio* e'l *suicidio?* Nol credo.

Io scerno una prima differenza *in riguardo alla opinione della garantia della comune sicurezza personale.*

L'*omicidio* genera grave scossa alla opinione della garentia della sicurezza personale. — Ognuno paventa che esso si rinnovelli, e niuno giunge a presagire in persona di chi; perciocchè niuno ha la prerogativa di divinare quanti uomini di sangue e di corruccio potrebbero spegnere l'*altrui vita*; e niuno ha la prerogativa di divinare quale potrebbe essere la vittima designata, incapace a garantirsi da sè contro la violenza dei tristi.

Invece, ognuno può garantirsi dalla rinnovazione del *suicidio*, poichè ognuno basta ad allontanarlo da sè. Ognuno porta seco la piena garantia; poichè di questo inalfatto niuno può temere la rinnovazione *in sè, senza di sè.* E la natura ha messo come contrappeso alla tentazione di uccidersi lo innato instinto di conservazione (§ 18 e 19).

Io scerno una seconda differenza *in riguardo al danno immediato.*

Nell'*omicidio* si ledono i dritti autonomici dell'uomo, ma il *danno immediato* si rovescia sulla innocente vittima, persona *diversa* da quella del misfattore.

Laddovechè nel *suicidio* il perpetratore è *uno e duplice*, agente e paziente, sacrificatore e vittima. In esso il *danno immediato* si riversa sullo stesso autore del malfatto, il quale, fino a certo punto, nel malfatto stesso trova la espiazione.

E poi, non vi sono due consorti, due schiere di congiunti ed amici, due gruppi di pargoletti, dei quali uno deplora la sorte dell'ucciso, l'altro quella dell'uccisore.

A segno da tornare assurda la domanda dei danni contro l'erede dell'uccisore, perchè una *medesima persona*, mentre è erede dell'ucciso è pure erede dell'uccisore, stante nel suicida la *duplice qualità di agente e di paziente*.

§ 87. 3. Si soggiunge ancora:

« Il motivo della inimputabilità del *suicidio consu-*
« *mato* non s' incontra nel *tentativo di suicidio*, il
« quale perciò rimane parificato al *tentativo di omi-*
« *cidio*; condanna ecc. ».

In somma:

1. Il giudice esplora la mente del legislatore per oracoleggiare intorno al *motivo* della esclusione del suicidio dal catalogo del reati (§ 85).

2. Senza preoccuparsi che la inimputabilità del **tentativo di suicidio** si emana da cause proprie ed indipendenti (§ 77), — il giudice sentenzia, che, siccome il motivo della inimputabilità del *suicidio consumato* non si estende al *tentativo di suicidio*, così questo è sottoposto a pena.

3. E siccome la pena del *tentativo di reato* si ragguaglia sulla pena del *reato consumato*, e siccome la pena del *tentativo di suicidio* non può ragguagliarsi sulla pena del *suicidio consumato*, perchè questo non è soggetto a pena, non essendo reato, — così il giudice con un volo più che Pindarico parifica di suo capo il *suicidio* all'*omicidio*, per venire alla conclusione che la pena del *tentativo di suicidio* è quella minacciata al *tentativo di omicidio*.

§ 88. E pure — dato che il legislatore non abbia compreso il *suicidio* nel novero dei reati, e non abbia con espressa disposizione elevato a reato speciale il *tentativo di suicidio* — i doveri del giudice si riassumono nell'entimema:

« Il *suicidio consumato* non è reato, e però non soggetto a veruna pena.

« Dunque il *tentativo di suicidio* non è reato, e però non soggetto a veruna pena ».

Capitolo VIII.

Se, non avendo il legislatore compreso nel novero dei reati il **suicidio**, *e non avendo con espressa disposizione elevato a reato speciale la* **complicità** *nel suicidio, possa il giudice sottoporre a pena sì fatta* **complicità**.

§ 89. Memorando esempio di concorso nel *suicidio* altrui.

Marco Giunio Bruto (Ved. il § 28), vinto nella battaglia di Filippi, scongiurò il retore Strabone di ucciderlo, e rendergli in tal modo gli ultimi doveri di amicizia.

Da prima Strabone mostrò ripugnanza. Ma poscia, accorgendosi che Bruto mendicava l' opera di uno schiavo, gli presentò la punta della spada, rivolgendo la testa per mestizia. — E Bruto vi si precipitò sopra, ed esalò lo spirito.

§ 90. Passando al soggetto, noterò che torna molto agevole, dopo i rilievi fatti nel capitolo precedente, la soluzione del problema indicato nel presente capitolo.

Con insignificanti mutamenti si ripetono le identiche argomentazioni: quindi vanno rìpetute le identiche confutazioni.

§ 91. E così, *la legge morale e religiosa* stimmatizzano qualunque partecipazione al *suicidio* altrui (Ved. il § 74).

§ 92. Così, dinanzi al *Dritto* non è politicamente imputabile sotto figura di *complicità* la partecipazione all'altrui *suicidio* (Ved. il § 75 e seguenti).

Imperocchè pute di assurdo a mille miglia il riconoscere la complicità *in un* fatto che non è imputabile come reato; ed imputare l'*accessorio*, quando il *principale* non è imputabile (Ved. il cit. § 75 e seguenti) è ribellione contro la logica.

Tutto al più il *Dritto* non disapprova che la partecipazione al *fatto* del suicidio venga punita sotto figura di reato *sui generis*.

§ 93. Così, *in legge positiva* conviene distinguere due ipotesi:

1. Il Codice penale con espressa disposizione colpisce la partecipazione nel *fatto* del suicidio sotto figura di *reato speciale* (Ved. il § 78).

Esempio il Codice penale toscano, il quale con lo articolo 314 dispone:

« Chiunque ha partecipato all'altrui *suicidio* subisce la casa di forza da tre a sette anni ».

2. Il Codice penale serba assoluto silenzio intorno alla figura della *complicità nel suicidio* (Ved. cit. paragrafo 78).

1.ª Ipotesi.

§ 94. Questa ipotesi non dà luogo a discussione veruna. — La sola *legge positiva* serve di norma al

giudice (§ 73). — E quando il legislatore minaccia una pena contra la partecipazione *all'altrui suicidio*, il giudice è in dovere di applicarla nei casi concreti senza discutere, senza essergli permesso di discutere, della giustizia e dell'opportunità della punizione (§ 80).

2.ª Ipotesi.

§ 95. Il vero nodo sta nella 2. ipotesi, che è la sola rispondente alla epigrafe del presente capitolo; cioè:

Se, non avendo il legislatore compreso nel novero dei reati il **suicidio**, *e non avendo con espressa disposizione elevato a reato speciale la* **complicità nel suicidio**, *possa il giudice sottoporre a pena sì fatta complicità* (§ 81),

§ 96. Certo che sì, certo che sì, rispondono alcuni provati penalisti che ricamano sul motivo della inimputabilità del *suicidio* (§ 76).

§ 97. Io faccio adesione all'opinione di quei penalisti che si dichiarano fautori della negativa (§. 76 ed 83), poichè non esiste *reato* nel *fatto* principale. Trovare *complicità in un fatto che non è reato*, è contraddizione in termini, perchè di sua natura la *complicità legale* presuppone che il fatto dell'*autore* costituisca reato.

Ed anche a questo proposito piacemi di presentare un *caso pratico* il più acconcio a rivelare che, a sensi della ipotesi in esame, il giudice trascenderebbe in *eccesso di potere*, se colpisse di pena la cooperazione allo altrui *suicidio* (Ved. il § 82 e seguenti).

Ecco il caso pratico:

Tizio è dichiarato commettitore di un fatto che

riunirebbe tutti gli elementi della *complicità nel suicidio*, ove questo fosse *legalmente imputabile.*

Dopo somigliante dichiarazione, il giudice, per trovare la *legale imputabilità* e sottoporre a pena lo agente, deve spifferare questi singolarissimi *Considerati*:

« Considerato che il *suicidio* non è dal legislatore
« sottoposto a pena, in grazia della estinzione dell'a-
« zione penale *per effetto della morte dello agente*;

« Considerato che quantunque il suicidio non sia
« stato compreso dal legislatore nella lista dei reati,
« pure esso veste tutti i caratteri dell'*omicidio*, senza
« veruna differenziale;

« Considerato che il motivo della inimputabilità del
« *suicidio* non s'incontra nella *complicità nel suicidio*,
« la quale perciò rimane parificata alla *complicità*
« *nell'omicidio*;

« Condanna Tizio alla pena comminata contro la
« *complicità nell'omicidio* ».

§ 98. Questa aberrazione del pensiero umano è del tutto conforme allo strano concetto del giudice a proposito del *tentativo di suicidio* (§ 83).

Quindi, per non inciampare in inutili ripetizioni, io mi rimetto alla critica di già rassegnata (Ved. il § 84 e seguenti).

§ 99. Son di credere che niuno avrà la tentazione di obbiettarmi:

« Il *suicida* va impunito *per circostanza personale*;
« e questa, per intrinseca sua natura, non si comunica
« al *complice* ».

Ma se ciò disgraziatamente si verificasse, farei notare all'obbiettante:

1. Il concetto della incomunicabilità delle *circo-*

stanze personali, per ciò che spetta al caso in esame, è siffattamente formolato così dalla scienza, come dai codici penali:

« Le *circostanze* personali che *tolgono* la pena in « uno dei concorrenti al *reato*, non possono giovare « agli altri concorrenti ».

Esempio — Tizio e Caio perpetrano un omicidio. Tizio con la qualità di *autore*, Caio con la divisa di *complice*.

Dato che Tizio non fosse responsabile del reato per la *personale circostanza* di avere agito senza *discernimento* per ragion di *età*, o nello stato di *follia*, etc. etc., la *circostanza personale* discriminatrice in favore di Tizio, non sarebbe comunicabile a Caio, il quale dovrebbe rispondere della *complicità*.

2. É diverso il caso in cui Tizio non fosse responsabile dell'omicidio, non già in grazia di una *circostanza personale*, ma perchè il *fatto*, **come il suicidio**, non costituisce reato. E quando non vi è reato, niuno dei concorrenti all'azione dee temere d'incorrere nella *legale imputabilità*.

Ditalché *legale imputabilità* e pena contra il *complice del suicida*, e *suicidio* non qualificato *reato*, sono un non senso. — Tanto vero che i legislatori hanno questa formola nel qualificare e punire la *legale* complicità:

« É *complice in un* **reato** chi, etc. etc. ».

Si tolga di mezzo il *reato* che rimane?

§ 100. In somma:

Dato che il legislatore non abbia compreso il suicidio nel novero dei reati, e che non abbia con espressa disposizione elevato a reato speciale la complicità

nel suicidio, i doveri del giudice si riassumono nell'entimema:

« Il *suicidio* non è reato, e però non soggetto a veruna pena.

« Dunque la *complicità nel suicidio* non è reato, e però non soggetta a veruna pena ».

Avvertimento

Se taluno mi domandasse: può darsi *complicità nel tentativo di suicidio*? risponderei:

Applicando i principii da me adottati, fa mestieri distinguere due ipotesi, che ci manoducono a queste due soluzioni:

1. Se il legislatore, mentre non ha compreso nel novero dei reati il *suicidio*, ha con espressa disposizione elevato a reato speciale il *tentativo di suicidio*, può ben concepirsi la *legale complicità* in questo reato speciale.

2. Se il legislatore non ha compreso nel novero dei reati il *suicidio*, e non ha con espressa disposizione elevato a reato speciale il *tentativo di suicidio*, non è punto concepibile la *legale complicità* [1]).

---

[1]) Due pubblicisti Italiani scrissero recentemente sul *Suicidio*: il Professore Bovio, con la sua consueta profondità di vedute speculative—, ed il giovane e diligente magistrato Carlo Carrieri, la cui monografia non è da porre in non cale, avuto specialmente riguardo alla età dell'Autore.

Opere del Professore ZUPPETTA

ZUPPETTA PROF. LUIGI — CORSO DI DIRITTO PENALE, Parte prima: METAFISICA DELLA SCIENZA DELLE LEGGI PENALI, costituente *la Parte Generale del Diritto penale*. Ottava edizione . . . . L. 18,00

ZUPPETTA PROF. LUIGI — SOMMARIO DELLE LEZIONI INTORNO ALLA SCIENZA DELLE LEGGI DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PENALE ED AL CODICE DI ORDINAMEMTO GIUDIZIARIO PENALE ITALIANO. Seconda edizione . . » 2,00

ZUPPETTA PROF. LUIGI — SOMMARIO DELLE LEZIONI INTORNO ALLA SCIENZA DELLE LEGGI DI PROCEDURA PENALE ED AL CODICE DI PROCEDURA PENALE ITALIANO. Seconda edizione . . . . » 4,00

ZUPPETTA PROF. LUIGI — TESTO DEL PROGETTO DEL CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI S. MARINO, CONVERTITO IN CODICE PENALE; SALVE LE MODIFICAZIONI INTRODOTTE DOPO LA PARTENZA DEL ZUPPETTA DA S. MARINO. Con note critiche dello stesso Prof. Zuppetta, le quali racchiudono:

1. Un breve cenno dei motivi del *Progetto Zuppetta*.
2. Il rilievo delle modificazioni introdotte.
3. La dimostrazione che alcune di esse deturpano vandalicamente il *Progetto Zuppetta*, e che alcune altre si traducono in masicciane e mostruose incoerenze, *in omaggio alla negazione della scienza, e talvolta anche del senso comune* » 4,00

ZUPPETTA PROF. LUIGI — Raccolta dei più segnalati articoli legali, relativi a quistioni di DIRITTO PUBBLICO E PENALE; e taluni anche relativi a quistioni di diritto civile L. 6,00

ZUPPETTA PROF. LUIGI — Raccolta dei più segnalati articoli Politici, e di altro genere » 4,00

ZUPPETTA PROF. LUIGI — CAUSA DEL RICEVITORE *Vincenzo Mennillo* uno dei coaccusati nella causa così detta del Prete Di Mattia. E domanda di grazia per Pietro Marotta e Raffaele Teti . . . . » 2,50

ZUPPETTA PROF. LUIGI — DEL SUICIDIO IN RAPPORTO ALLA MORALE, al Dritto ed alla Legislazione Penale, Seconda Ediz., 1885 . » 1,50

Totale di tutte le opere . . L. 42,00

Opere dell'On. Prof. GIOV. BOVIO

BOVIO PROF. GIOVANNI — SOMMARIO DELLA STORIA DEL DRITTO IN ITALIA DALL'ANTICA ROMA AI NOSTRI TEMPI. Un grosso volume di 16 dispense con elegante copertina . . . L. 12,00

BOVIO — SCRITTI FILOSOFICI E POLITICI, compresa la terza Edizione di *Uomini e Tempi*. Un grosso volume con prefazione e note nuove » 5,00

BOVIO — SAGGIO CRITICO DEL DRITTO PENALE E DEL NUOVO FONDAMENTO ETICO, con prefazione e giunte, terza Edizione, 1883 . » 3,00

BOVIO — *Filosofia del Dritto*, 2. ediz. 1885 . . » 8,00